

Verbale n. 132 della riunione del C.d.A. del 19.06.2020

OGGETTO:	<p><i>“Regolamento per l’assegnazione di immobili infrastrutturati e l’insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell’ARAP” approvato con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 e successive modifiche approvate con deliberazioni n.3/2020, n.30/2020 e n.109/2020 - approvazione modifica dell’art.11 e dell’art.24 di detto regolamento.</i></p>
-----------------	---

Giuseppe Savini – Presidente



A

Maria Assunta Iommi – Membro C.d.A.



A

Gianni Cordisco – Membro C.d.A.



A

Assiste il Revisore legale:

Francesca Specchio



A

Funge da Segretario: il Direttore Generale ***Antonio Sutti***

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.27 del 26/09/2019, con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. dell'ARAP n.359 del 22/12/2017, avente oggetto: *adozione del "regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP"*;

DATO ATTO che, con la sopra richiamata deliberazione n.359 del 22/12/2017, il C.d.A. dell'ARAP, in particolare, ha approvato detto regolamento, allegato alla deliberazione medesima, insieme allo schema di convenzione tipo per l'assegnazione;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del C.d.A. dell'ARAP n.3 del 03/02/2020, avente oggetto: *"regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP" approvato con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 - approvazione modifica dell'art.19 (rateizzazione del contributo di urbanizzazione e delle spese generali) di detto regolamento;*

RICHIAMATA altresì la deliberazione del C.d.A. dell'ARAP n.30 del 28/02/2020, avente oggetto: *"regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP" approvato con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 e successiva modifica approvata con deliberazione n.3 del 03/02/2020 - approvazione modifica dell'art.16 (istanze di assegnazione) e dell'art.13 (prezzi dei fabbricati dell'ARAP) di detto regolamento;*

RICHIAMATA altresì la deliberazione del C.d.A. dell'ARAP n.109 del 01/06/2020, avente oggetto : *"regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP" approvato con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 e successive modifiche approvate con deliberazioni n.3 del 03/02/2020 e n.30 del 28/02/2020 - approvazione modifica dell'art.19 (rateizzazione del contributo di urbanizzazione e delle spese generali) di detto regolamento;*

SENTITO il Responsabile del Settore competente, circa la rilevazione di alcune perplessità e/o criticità applicative dell'articolo 11 (avente oggetto *"lotti di terreno dell'impresa assegnataria"*) di detto regolamento, rappresentate in sostanza dalla previsione dell'applicazione delle spese generali per intero anche per i lotti di terreno di proprietà dell'impresa assegnataria, così come per i lotti di terreno di proprietà dell'ARAP o da espropriare;

DATO ATTO che, per i lotti di terreno di proprietà dell'ARAP o da espropriare, le spese generali sono rappresentate in sostanza da quelle relative a pianificazione urbanistica (edificabilità terreni), cessione volontaria-notarile o procedura espropriativa, tributi immobiliari, imprevisti-contenzioso, eventuali spostamenti interferenze, oneri finanziari, acquisto terreni destinati a standard urbanistici, gestione infrastrutture, risorse umane-strumentali e/o simili;

DATO ATTO che, per i lotti di terreno di proprietà dell'impresa assegnataria, non ricorrono tutti i suddetti tipi di spese generali, ma solo alcuni (pianificazione urbanistica, acquisto terreni destinati a standard urbanistici, gestione infrastrutture, risorse umane-strumentali e/o simili);

DATO ATTO che pertanto il testo del suddetto articolo 11 può essere opportunamente modificato come di seguito riportato nel presente provvedimento;

SENTITO inoltre il medesimo Responsabile, circa la rilevazione di alcune perplessità e/o criticità applicative dell'ultimo comma dell'articolo 24 (avente oggetto "ulteriori precisazioni e casi particolari") di detto regolamento, rappresentate in sostanza dalla previsione dell'eventuale differenza tra il contributo di urbanizzazione vigente e quello già corrisposto, ma non dell'analoga previsione dell'eventuale differenza tra le spese generali vigenti e quelle già corrisposte;

DATO ATTO che pertanto il testo del suddetto articolo 24 può essere opportunamente modificato come di seguito riportato nel presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza (come riportato di seguito nel presente provvedimento), per le ragioni sopra richiamate;

SENTITO a riguardo il Direttore Generale dell'Arap, per quanto di competenza;

DELIBERA

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta (in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione);

2. **di approvare**, la modifica del primo comma dell'articolo 11 del regolamento in oggetto, con vigenza da oggi e secondo il testo complessivo del primo comma di detto articolo di seguito riportato:

Nel caso il lotto assegnato (o parte di esso) sia già di proprietà dell'impresa assegnataria, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'ARAP il contributo per oneri di urbanizzazione (per la porzione di proprietà dell'ARAP, anche il costo di acquisizione), nonché le spese generali (pari in questo caso alla metà dell'importo determinato come da precedente Art.10) dell'ARAP, oltre l'I.V.A. come per Legge.

3. **di approvare**, la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 del regolamento in oggetto, con vigenza da oggi e secondo il testo complessivo dell'ultimo comma di detto articolo di seguito riportato:

Nel caso di lotto di terreno divenuto di proprietà dell'impresa richiedente l'assegnazione, qualora il contributo per oneri di urbanizzazione sia stato già corrisposto dalla precedente assegnataria, detto contributo non è dovuto nuovamente, salvo l'eventuale differenza tra quello vigente e quello già corrisposto. Analogamente qualora le spese generali (o analoghe ulteriori somme) siano state già corrisposte dalla precedente assegnataria, dette spese non sono dovute nuovamente, salvo l'eventuale differenza tra quelle vigenti e quelle già corrisposte. Inoltre il corrispettivo di cui all'Art.14 del presente Regolamento viene ridotto alla metà qualora, per il medesimo lotto, sia stato corrisposto il contributo di cui all'Art.6 del presente Regolamento.

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

5. **di trasmettere** il presente provvedimento agli Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;

6. **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;

7. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale www.arapabruzzo.it.

Il Segretario
Il Direttore Generale
Antonio Sutti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Savini
